

Rapporto tra banche e correntisti: restano squilibri e asimmetrie

Di **VALENTINO VECCHI**
commercialista
e consulente tecnico



A circa tre anni dalla sentenza n.24418/2010 in tema di prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze illegittimamente pagate dai correntisti, il dibattito sul tema è ancora vivo. Se ne è discusso lo scorso 8 maggio nell'ambito di un convegno tenutosi presso l'Ordine dei commercialisti, con la partecipazione di numerosi magistrati del Tribunale di Napoli.

Come già ebbi modo di osservare, i dubbi e gli interrogativi che la richiamata pronuncia genera sono e permangono di ampia portata. Il nodo della questione, a mio parere, è sovraordinato rispetto al tema del dies a quo dei termini prescrizionali del diritto di ripetizione e va individuato nella disagevole applicazione, ai rapporti di conto corrente, del principio sancito dalla Suprema Corte - ineccepibile dal punto di vista giuridico - per il quale non possono ripetersi competenze che non siano state realmente pagate dal correntista. Prima ancora dell'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione, difatti, occorre dimostrare che le presunte competenze illegittime siano state pagate. A tal fine, l'addebito in conto operato dalla banca non assume rilevanza, concretizzandosi - secondo la Corte - in una mera annotazione e non in un "pagamento", che si ha solo a seguito di un atto che determina lo spostamento patrimoniale in favore della banca o a seguito della chiusura definitiva del conto. La sentenza fa espresso

riferimento - e questo è uno dei suoi limiti - ai rapporti assistiti da un'apertura di credito ex art.1842 e 1843 c.c., chiarendo che, in caso di saldo debitore entro i limiti del fido, il versamento, ripristinando la linea di credito, non può considerarsi "pagamento" non essendo il credito della banca liquido ed esigibile. Di contro, un versamento eseguito in costanza di saldo eccedente i limiti del fido (o in caso di conto scoperto ma non affidato), assumendo natura "solutoria", varrebbe quale "pagamento", legittimando la richiesta di ripetizione se occorso per pagare competenze non dovute. Il fido concesso al correntista, dunque, rappresenta lo "spartiacque" tra le rimesse solutorie - che assumono natura di pagamento - e le rimesse ripristinatorie (del fido). Per la sua individuazione, se alcun problema si pone per i rapporti regolarmente affidati, problemi di non poco conto si pongono per i rapporti privi di formale concessione di fido. Va poi compreso quale saldo considerare onde distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie: il saldo dell'estratto conto o il saldo "ricalcolato" al netto di tutte le partite illegittime? E ancora, occorre riferirsi al saldo contabile, al saldo liquido o forse al saldo disponibile (dovendo distinguere gli importi liquidi ed esigibili da quelli che non lo sono)? Inoltre, atti di "pagamento" sono solo i versamenti eseguiti dal correntista o anche i bonifici disposti in suo favore da soggetti terzi e i giroconti rivenienti da altri rapporti. Sebbene la Corte faccia espresso riferimento ai



La Corte di Cassazione ha recentemente fatto chiarezza sulla prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze, ma restano numerosi nodi da sciogliere

"versamenti", ritengo corretto assimilare ad essi i bonifici e i giroconti provenienti da rapporti intestati al medesimo soggetto (ma vanno esclusi i "giroconti" rivenienti dai "conti anticipi") ma non accrediti disposti da terzi (il bonifico proveniente da un cliente non può essere considerato un atto di "pagamento" in favore della banca). Altra questione di non poco conto riguarda le "partite bilanciate" - poste in essere nell'ambito di rapporti con

saldo oltre fido - con le quali il correntista, dovendo disporre un pagamento in assenza di ulteriore fido, provvede a versare l'importo necessario a disporre il contestuale pagamento in favore di altro soggetto (mediante, ad esempio, un bonifico bancario). Detti versamenti, ovviamente, non possono considerarsi pagamenti in favore della banca.

Quelli citati sono solo alcuni dei nodi da sciogliere onde applicare il "principio del pagamento" sancito dalla Suprema Corte. In definitiva, benché la Corte abbia inteso far luce su una questione annosa (la prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze illegittimamente liquidate nell'ambito dei rapporti di conto corrente), l'applicazione dei principi dalla stessa sanciti rende ancor più complesso di prima il ruolo dei CTU nominati nell'ambito dei giudizi tra banche e correntisti. ●●●



SPECIALE x 2
Festa della Repubblica

Valido dal 31 Maggio al 2 Giugno 2013

2 notti in camera matrimoniale per 2 persone
incluso il servizio spiaggia e la colazione.

€100,00 (2 persone)

Via Nettuno, Ascea - Cell. 388 691 1647

www.villamaredona.it